



Comune di Ostellato

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 434
del 25/09/2026

Settore/Servizio: Settore Servizi alla persona

Oggetto: Approvazione dell'Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo avente ad oggetto lo studio e l'analisi della portata giuridica di un legato testamentario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n.11 del 30.10.2024 di attribuzione alla sottoscritta, Francesca Baratti, delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell'Unità Organizzativa denominata "Settore Servizi alla Persona"

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 42 del 18.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 - 2028 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 43 del 18.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026 - 2028 e relativi allegati;

Vista la delibera Giunta Comunale n. 121 del 18.12.2025, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stata approvata l'assegnazione finanziaria del PEG 2026 - 2028;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13 del 29.01.2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) del Comune di Ostellato 2026-2028;

Viste le modifiche ed integrazioni dei richiamati atti di programmazione finanziaria, successivamente intervenute attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi;

Accertato che ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs n.267/2000 e smi, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

Premesso che:

- Con testamento olografo datato 18 marzo 1926, repertoriato presso il Tribunale di Ferrara al n. 17045 e ivi depositato e pubblicato in data 25 ottobre 1927 al n. 606, volume 198, il sig. Augusto Navarra fu Giuseppe, dispose, tra le sue ultime volontà, un legato a favore del Comune di Ostellato, consistente nell'abitazione da lui occupata e nelle relative pertinenze, allo scopo di adibire il tutto esclusivamente ad "Asilo infantile per i poveri e i figli dei caduti in guerra del Comune di Ostellato, eretto e condotto da due suore per l'educazione religiosa, morale e civile";
- Con Deliberazione n. 105 del 10 dicembre 1927, il Podestà del Comune di Ostellato accettò formalmente il legato testamentario, esprimendo la volontà dell'Amministrazione comunale di destinare l'immobile ad asilo infantile, in conformità con le espressioni di volontà del benefattore. Nella medesima deliberazione, si dispose che il mantenimento dell'asilo sarebbe avvenuto a carico dell'Ente, con mezzi propri;
- Per effetto dell'accettazione del legato e della sua destinazione ad uso pubblico, l'immobile risulta attualmente classificato nell'inventario comunale come bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Ostellato, ai sensi dell'art. 826 c.c., in quanto vincolato ad uso pubblico educativo;
- Negli anni l'immobile è stato di fatto ed in virtù del legato, messo a disposizione delle suore prima e della Parrocchia poi, per lo svolgimento di servizi educativi per la prima infanzia, da ultimo tramite concessione amministrativa gratuita dell'immobile, sottoscritta dalle Parti in data 17.09.2026 Rep 45, con scadenza il 31.08.2032;

Evidenziato che al fine di consentire all'Amministrazione comunale di compiere le necessarie valutazioni ed assumere legittime decisioni in ordine alla destinazione del bene, si ritiene necessario addivenire ad una ricostruzione ed interpretazione della volontà testamentaria ed all'individuazione della portata attuale dei vincoli e degli obblighi gravanti sull'Ente, anche alla luce dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e del mutato contesto giuridico e sociale nel frattempo intervenuto;

Dato che, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente, che risulta privo dell'Avvocatura interna, non risultano presenti all'interno dello stesso strutture e professionalità in grado di rendere le prestazioni da affidare e che sia quindi necessario rivolgersi a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione in diritto civile e successioni, quindi Avvocati o Notai;

Appurato, pertanto, che l'incarico di che trattasi rientra nei "contratti di lavoro autonomo di natura occasionale", che si esauriscono nel compimento di un'opera o di un servizio destinati a non ripetersi nel tempo e la prestazione richiesta è di natura intellettuale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice civile, in quanto tesa a fornire all'Ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con autorevolezza l'azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l'amministrazione pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute;

Visto l'articolo 3, commi 55 e 56, della legge numero 244 del 2007, come modificato dal D.L. 112/2008, che dispongono che la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma ed occasionale debbono restare circoscritti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di tal fatta recati da apposite disposizioni regolamentari;

Evidenziato che l'incarico in oggetto consiste nella resa di un parere di consulenza giuridica altamente specialistico, privo di carattere continuativo e finalizzato a supportare l'Ente nell'assunzione delle proprie determinazioni amministrative, configurandosi pertanto quale incarico di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Visto il sesto comma dell'articolo 110 del testo unico D.Lgs. n.267 del 2000, che demanda al regolamento degli enti locali la possibilità di stipulare collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

Visto il Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 110, comma 6, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, commi 55, 56 e 57 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 20/05/2008;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del vigente Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione, sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e svolta in maniera del tutto autonoma;

Richiamata, tuttavia, la recente Deliberazione n.64/2026/VSG della Corte dei Conti, Sez. Emilia Romagna, secondo la quale si evidenzia che *"non è considerato legittimo nemmeno procedere all'affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti. La giurisprudenza contabile ha ritenuto che, in via eccezionale, si possa procedere ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale."*;

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 241/2021/INPR del 8 16 novembre 2021, dettando "Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005" e, successivamente, con deliberazione n. 135/2024/INPR del 11 dicembre 2024, di ulteriore specificazione delle "Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005";

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nell'individuazione del professionista cui affidare la prestazione, procedere comunque all'individuazione del professionista mediante **procedura comparativa ad evidenza pubblica**, consentendo la partecipazione di una pluralità di professionisti in possesso dei requisiti richiesti;

Ritenuto altresì che il ricorso alla procedura comparativa costituisca una misura idonea a garantire il perseguimento dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché a consentire all'Amministrazione una scelta adeguatamente motivata del professionista, sulla base della valutazione comparativa delle esperienze professionali, delle tempistiche di esecuzione e del compenso richiesto;

Visto l'art. 4 e 5 del suddetto Regolamento comunale, in merito all'individuazione delle professionalità e alla procedura comparativa;

Evidenziato che gli incarichi di lavoro autonomo, devono essere caratterizzati da elevata professionalità, oggetto specifico, durata temporanea e assenza di subordinazione, per evitare la creazione di rapporti di lavoro stabili mascherati;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico individuale di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, che non potrà costituire rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Dato atto altresì che trattandosi di incarico professionale affidato ai sensi dell'art. 7 comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. non è necessaria l'acquisizione del CIG;

Dato atto che, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, gli obblighi di pubblicazione e trasparenza sono disciplinati dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dalla vigente normativa in materia, cui l'Ente provvederà in relazione all'incarico conferito;

Preso atto che la previsione dell'incarico in oggetto è stato previsto nei documenti di programmazione, come da delibera di C.C. n.16/28.07.2026 con cui si è proceduto alla variazione del DUP 2026-2028 e ritenuto quindi di dar corso al conferimento di un incarico libero professionale in parola;

Ritenuto sussistere le condizioni per attivare la procedura comparativa per il conferimento a un professionista esterno di un incarico individuale di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

Inteso approvare:

- il testo dell'Avviso pubblico di Selezione comparativa, (Allegato 1) e relativo schema di domanda di partecipazione (Allegato 2) per il conferimento di incarico libero professionale per una consulenza finalizzata a fornire una consulenza giuridica riferita ad una specifica questione inerente un vincolo testamentario, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto in conformità con i contenuti essenziali prescritti dalle norme di cui al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione G. C. n. 75/2008 e ss.mm;
- lo schema di disciplinare di incarico (Allegato 3 all'avviso);

Dato atto che l'incarico di cui a presente avviso, si configura come incarico di lavoro autonomo (incarico saltuario ed occasionale), ai sensi di quanto sopra esposto, e che verrà affidato ai sensi dell'art. 7 comma 6 punto 2, del sopra citato regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 110, comma 6, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, commi 55, 56 e 57 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 75 in data 20/05/2008;

Dato atto che con il presente affidamento risulta rispettato quanto stabilito dall'art. 9 del citato regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione, in quanto la spesa derivante dall'incarico rientra nel limite massimo annuale pari al 5% della spesa annua di personale dell'Ente;

Dato atto ai sensi del dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali) di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- il **fine** del presente affidamento consiste: acquisire una consulenza giuridica altamente qualificata al fine di consentire all'Amministrazione comunale di ricostruire la portata giuridica del legato testamentario e di assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla destinazione e all'utilizzo del bene pubblico;
- l'**oggetto** dell'affidamento: conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale avente ad oggetto lo studio e l'analisi della portata giuridica del legato testamentario, con particolare riferimento alla ricostruzione della volontà testamentaria, ai vincoli e agli obblighi gravanti sull'Ente e alla loro attuale rilevanza giuridica, anche alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabili;
- la **durata** del contratto: l'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del disciplinare e dovrà essere concluso entro tre mesi dalla medesima data, salvo il completamento anticipato della prestazione;
- la **forma** del contratto sarà soddisfatta: tramite sottoscrizione di disciplinare nella forma di scrittura privata;
- la **modalità di scelta del contraente**: *procedura comparativa sulla base di criteri predeterminati, ai sensi dell'art. 4 e 5 del sopra citato regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 110, comma 6, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, commi 55, 56 e 57 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 75 in data 20/05/2008;*
- l'**importo** di affidamento previsto: massima spesa onnicomprensiva € 3.000,00

Ribadito che ai fini del rispetto delle previsioni dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 1, lettere a) e b), per quanto attiene il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, tali elementi sono contenuti nel "Avviso pubblico di selezione comparativa", e nello "Schema di disciplinare" il tutto allegato alla presente e che si intende espressamente approvare;

Ribadita altresì la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il legittimo conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di comprovata specializzazione, ossia:

- a) possesso di requisiti di specializzazione universitaria (è richiesto che il professionista sia in possesso della laurea e dell'iscrizione all'Albo professionali degli Avvocati o nei Notai);
- b) oggetto della prestazione rientrante nelle competenze dell'ordinamento degli enti locali e coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente (l'interpretazione del legato testamentario, risponde all'esigenza di comprendere i limiti e le prerogative dell'utilizzo e della destinazione del bene immobile attualmente sede di un nido e di una scuola d'infanzia gestiti dalla Parrocchia, aggiornandone la portata in base all'evolversi della normativa in materia);
- c) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all'ente (la materia del diritto civile ed in particolare delle successioni, è altamente specialistica e non rientra tra quelle ordinariamente trattate dall'ente locale. Inoltre l'assenza dell'Avvocatura interna, determina la necessità di rivolgersi a giuristi specializzati o con comprovata esperienza in tali particolari ambiti del diritto);
- d) la prestazione dev'essere di natura temporanea (la durata massima dello svolgimento dell'incarico è di 3 mesi e non sono previsti nè proroga, nè rinnovo dell'incarico);
- e) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso (tutti e tre gli elementi del rapporto contrattuale sono stabiliti nella determinazione di approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse);
- f) affidamento mediante procedura comparativa (l'amministrazione intende procedere mediante un avviso pubblico di manifestazione di interesse con criteri di valutazione delle offerte, predeterminati).

Dato atto che:

- è stata trasmessa richiesta di parere da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

- in data 17.09.2026 con Prot. Gen. n. 10050 il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di determinazione;

- **Inteso prenotare** le risorse necessarie a sostenere la spesa in questione dando atto che le stesse trovano copertura nel bilancio previsionale 2026-2028 annualità 2026, secondo la seguente imputazione di spesa:

Capitolo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Prenotazione di impegno
2026	1057	SPESE PER PARERI E CONSULENZE	€ 3.000,00
CIG		CUP	PDC
//		/	1.03.02.16.999

Dato atto che il responsabile del procedimento:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;

- attesta di non trovarsi, per quanto a propria conoscenza, in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, relativamente al procedimento oggetto del presente provvedimento ;

- si è attenuta alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nella Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) in vigore presso l'Ente;

- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del presente provvedimento;

- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente atto;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'art.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione

1. Di approvare l'allegato "Avviso pubblico di selezione comparativa per l'individuazione di un professionista cui conferire un incarico di consulenza giuridica finalizzato allo studio e all'approfondimento giuridico di una specifica questione inerente un vincolo testamentario", (Allegato 1) ai sensi del "Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" approvato con Deliberazione G. C. n. 75/2008 con annessi:

- l'Allegato 2_ Schema di Domanda di partecipazione

- l'Allegato 3_ Schema di disciplinare di incarico

2. Di provvedere alla pubblicazione dell'allegato avviso e relativa domanda di partecipazione all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Ostellato per almeno 30 giorni consecutivi;

3. Di prenotare le risorse necessarie a sostenere la spesa in questione dando atto che le stesse trovano copertura nel bilancio previsionale 2026-2028 annualità 2026, secondo la seguente imputazione di spesa:

Capitolo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Prenotazione di impegno
2026	1057	SPESE PER PARERI E CONSULENZE	€ 3.000,00
CIG		CUP	PDC
//		//	1.03.02.16.999

- 4. Di dare atto che** solo in seguito all'individuazione del professionista da incaricare frutto della procedura che si intende avviare con il presente atto, si provvederà ad impegnare definitivamente la somma occorrente per l'incarico libero professionale ai fini della formulazione di un parere giuridico;
- 5. Di dare atto che** si è provveduto ad accertare, preventivamente, la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con il budget di cassa ed in generale, con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
- 6. Di Dare atto che** con il presente affidamento risulta rispettato quanto stabilito dall'art. 9 del citato regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione, in quanto la spesa derivante dall'incarico rientra nel limite massimo annuale pari al 5% della spesa annua di personale dell'Ente;
- 7. Di dare atto che** il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi, per quanto a propria conoscenza, in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, relativamente al procedimento oggetto del presente provvedimento;
- 8. Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario del Comune di Ostellato per gli adempimenti di competenza;
- 9. Di dare atto che** la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 10. Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Francesca Baratti
F.to in digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).